



ALBO n° 238 del 04-05-2018
iscrittura albo 06-05-2018

COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo
UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE

Prot. n. 6216

Ordinanza n. 39/2018

Oggetto: Sospensione temporanea della circolazione e della sosta dei veicoli in Piazza Matteotti e in Corso Italia per festeggiamenti della S.S.D. Calcio Montegiorgio del 5/5/2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la richiesta pervenuta in data 4/5/2018 al n. 6196 del protocollo comunale, da parte del sig. Enzo Giammaria in qualità di socio della S.S.D. Montegiorgio Calcio, tendente ad ottenere la chiusura al traffico e il divieto di sosta nella Piazza Matteotti per consentire, in sicurezza, l'allestimento e lo svolgimento dei previsti festeggiamenti dalle ore 19.00 del 5 maggio 2018 alle ore 2.00 del 6 maggio 2018;

Ritenuto necessario regolamentare, per la salvaguardia della pubblica incolumità, la circolazione e la sosta dei veicoli nelle zone interessate dal detto evento;

Secondo le indicazioni espresse, al riguardo, dall'Amministrazione Comunale;

Visto l'articolo 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.;

Visto il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e ss.mm.;

Visti gli artt. 107 e 109 - comma 2° - del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;

Richiamato il decreto del Sindaco n. 7 del 29/12/2017 inerente la responsabilità del servizio di P.M.;

ORDINA

E' fatto temporaneo divieto di transito e sosta in Piazza Matteotti e Corso Italia dalle ore 19.00 del 5 maggio 2018 alle ore 02.00 del giorno seguente, 6 maggio 2018, per la motivazione sopra espressa.

I mezzi di soccorso, di emergenza e quelli delle forze dell'ordine in servizio, nonché i mezzi attinenti ai festeggiamenti suddetti, sono esentati da tali disposizioni. Tali divieti saranno indicati da apposita segnaletica mobile da apporsi a cura e sotto la responsabilità della società sportiva richiedente, cui la presente ordinanza viene comunicata.

La presente ordinanza si intende tacitamente revocata qualora, per qualsiasi evenienza, la prevista manifestazione non abbia luogo.

Sono fatte salve le altre eventuali autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dell'evento.

Avverte

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 37, 3° comma del D.Lgs 285/92 e ss.mm. (Nuovo Codice della Strada) al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, che decide in merito, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nell'articolo 74 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del nuovo codice della Strada);

ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, contenente "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti al TAR di Ancona entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Dalla civica residenza, 4 maggio 2018



Il Responsabile del Servizio di P.M.
dott. ssa Mariarita Vareschi